

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Esteso il credito d'imposta per le spese di sanificazione***

di **Debora Reverberi**



Il testo del “Decreto Legge Liquidità” (D.L. 23/2020), approvato dal Consiglio dei Ministri il 06.04.2020 e pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08.04.2020**, contiene un **ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro**, introdotto dall’[articolo 64 D.L. 18/2020](#) (c.d. “Decreto Cura Italia”).

La modifica apportata consiste **nell’estensione delle tipologie di spese ammissibili all’agevolazione a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza**, atti a **proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**.

L’ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo è coerente con la **ratio legis, finalizzata ad incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro**.

**Le tipologie di spese ammissibili** al novellato credito d’imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:

- **spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**
- **spese di sanificazione degli strumenti di lavoro**
- **spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori**
- **spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.**

Sull’ampliamento del novero dei costi ammissibili **la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce un’elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza**.

Fra i **dispositivi di protezione individuale** rientrano i seguenti:

- **mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3**
- **guanti**
- **visiere di protezione e occhiali protettivi**
- **tute di protezione e calzari.**

Fra gli **altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

- **barriere protettive**
- **pannelli protettivi**
- **detergenti mani.**

Restano **confermate le altre caratteristiche del credito d'imposta in esame.**

Quanto all'ambito applicativo soggettivo i **potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.**

Risulta confermata anche **l'entità del credito d'imposta:**

- **in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta 2020;**
- **fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario;**
- **nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.**

**L'operatività dell'incentivo è attualmente sospesa in attesa dell'emanazione del D.M.** del Mise, di concerto col MEF, da adottarsi entro il 15.04.2020, 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia.

**Il D.M. stabilirà criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d'imposta,** che non sono definiti nel testo di Legge.

Nella **seguinte tavola sinottica** si riepilogano le caratteristiche del novellato **credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro:**

**Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro – articolo 64 D.L. 18/2020 come modificato dal D.L. Liquidità**

**Ambito applicativo soggettivo**

**Esercenti attività d'impresa, arte o professione**

**Ambito applicativo oggettivo**